

ORDINE  
MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

*Convegno*  
ECM: STATO DELL'ARTE.

ECM - EDUCAZIONE CONTINUA  
IN MEDICINA

*Compiti, ruoli e funzioni*  
*degli Ordini*

*Collegi*  
*ed*  
*Associazioni*

Luigi Conte  
Segretario Gen.FNOMCeO  
Commissione Nazionale ECM

Brescia 23 novembre 2012

# Quadro sinottico delle funzioni degli Ordini nell'ECM



Certificazione dei crediti conseguiti nel triennio di riferimento attingendo ai dati Cogeaps



Organizzazione di eventi formativi con l'impegno che almeno il 50 % del piano formativo annuale sia in tema di etica, deontologia ,inglese scientifico, legislazione , informatica e comunicazione



Riconoscimento dei crediti per tutoraggio previsto dalle leggi vigenti



Provider di FSC strutturata per audit e gruppi di miglioramento



Riconoscimento dei crediti per pubblicazioni scientifiche e capitoli di libri



Riconoscimento dei crediti maturati all'estero





Esenzioni ed Esoneri: O.C.A. esaminano la documentazione presentata dal professionista ed attestano il diritto secondo le previsioni di legge all'esenzione ed all'esonero dalla partecipazione al programma ECM



Rilevazione dei bisogni formativi nazionali e regionali ed identificazione degli obiettivi formativi triennali



Valutazione della congruità dei dossier formativi per i liberi professionisti



Individuare professionisti da avviare alla formazione quali auditor per osservatori nazionali e regionali per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti dei provider e controllo della qualità degli eventi formativi



Rilevazione e segnalazione di eventuali criticità del sistema





Certificazione dei crediti conseguiti nel triennio di riferimento attingendo ai dati Cogeaps

- “Le Federazioni, gli ordini, i collegi e le associazioni professionali rivestono un ruolo centrale nella funzione della certificazione della formazione continua e dell’aggiornamento”.
- Per tali finalità è operante un **Consorzio (Co.ge.a.p.s.)** deputato a gestire un’anagrafe nazionale dei crediti formativi da trasmettere a tutti gli ordini, collegi e associazioni professionali presenti sul territorio affinché gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti formativi acquisiti.  
(Accordo Conf. S/R 2012)

# I CREDITI FORMATIVI TRIENNIO 2011/2013

- debito complessivo di crediti : 150 per il triennio 2011-2013 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75)
- si prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti.
- I liberi professionisti possono acquisire i crediti formativi attraverso modalità flessibili per crediti/anno.




- “I crediti ECM sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM.
- I crediti ECM vengono assegnati dal Provider ad ogni programma educativo che realizza secondo criteri uniformi, indicati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, sulla base del **tempo**, della **tipologia formativa** e delle **caratteristiche del programma , composizione e numerosità d’aula**.
- I crediti ECM vengono attestati dal Provider ai partecipanti agli eventi o programmi educazionali **una volta accertato un adeguato apprendimento** e sono validi su tutto il territorio nazionale



**La certificazione avviene a  
richiesta del professionista  
alla fine di un triennio da  
parte dell'Ordine di  
appartenenza accedendo  
all'anagrafica del Co.Ge.A.P.S**

# Sanzioni

- I medici e tutti gli operatori sanitari in passato si sono sempre aggiornati liberamente secondo i propri bisogni e le loro preferenze.
- La 502 è intervenuta a stabilire che la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle Università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private

- 
- Oggi la legge prevede un controllo sistematico e “misurato” del livello di conoscenze mantenute ed aggiornate, sulla base del numero di crediti acquisiti annualmente dal professionista con la frequenza di “formazione accreditata”
  - Partecipare ai programmi di E.C.M. è un dovere degli operatori della Sanità, richiamato anche dai rispettivi Codici Deontologici, ma è anche - naturalmente - un diritto dei cittadini, che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e sensibili.



# Sanzioni

- **La Legge 148 del 14/09/2011 prevede all'art. 3 ,comma 5 , lettera b) : “l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, **fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM).** La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovra' integrare tale previsione.**

# Problemi

- In Commissione Nazionale ECM abbiamo manifestato e sostenuto l'orientamento a fissare criteri premianti i comportamenti virtuosi attraverso incentivazioni di tipo economico e di carriera su cui lavorare nel prossimo futuro.
- Criticità : non tutti hanno fatto il n° congruo di crediti
- **Eventuali specifiche sanzioni, per chi non ottempera all'obbligo dell'ECM** : si sta lavorando perché avvengano non prima di aver espletato una opportuna azione di “recupero” e purchè l'offerta formativa sia congrua





Organizzazione di eventi formativi con l'impegno che almeno il 50 % del piano formativo annuale sia in tema di etica, deontologia ,inglese scientifico, legislazione , informatica e comunicazione

- **Gli ordini collegi e associazioni professionali e le rispettive federazioni rivestono anche un ruolo “produttivo” nella formazione continua** in quanto la loro “offerta formativa” potrà consentire ai professionisti di aggiornarsi su **tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale**, consentendo anche un’offerta formativa rivolta ai professionisti **senza forme di condizionamento commerciale** trattandosi nella quasi totalità di formazione continua priva di sponsorizzazioni commerciali.



- Non sono previste limitazioni per l'offerta formativa su etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e **comunicazione**, mentre è consentita la possibilità di implementare l'offerta formativa nel limite massimo del 50% rispetto **all'offerta formativa pianificata** ogni anno da ciascun ordine, collegio o associazione professionale, sulla base degli obiettivi formativi contenuti nel presente Accordo. **Almeno il 50% delle attività effettivamente pianificate nel piano formativo devono riguardare etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione.**
- Tale attività va dedicata in modo preferenziale ai liberi professionisti ed a quelle categorie e discipline che hanno ridotta offerta formativa.
- Tale offerta **non può essere oggetto di sponsorizzazione commerciale** (?) e deve consentire ai rispettivi iscritti la partecipazione gratuita o a costi minimi necessari alla copertura delle spese sostenute dall'ordine, collegio associazione e dalle relative federazioni nazionali.



Individuare professionisti da avviare alla formazione quali auditor per osservatori nazionali e regionali per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti dei provider e controllo della qualità degli eventi formativi

- Le Federazioni, gli ordini, i collegi e le associazioni professionali sono presenti anche nella posizione di *auditor* nel processo di qualità della formazione continua partecipando **con propri designati alla costituzione degli Osservatori e alla partecipazione in qualità di *auditor* dell'Osservatorio Nazionale per la qualità della formazione continua nonché negli osservatori regionali.**
- Con propri designati, che operano nel territorio di riferimento, sarà costituita una rete presso gli enti accreditanti che vedrà gli ordini i collegi e le associazioni professionali - unitamente alle rispettive federazioni - monitorare la qualità dell'offerta formativa.



# Attenzione ai conflitti di interesse

- I professionisti sanitari che intervengono sotto il profilo scientifico, culturale o come responsabili scientifici di un evento (partecipazione attiva ECM) compreso nell'ambito dell'offerta formativa erogata dall'Ordine, collegio o Associazione professionale di appartenenza - facente riferimento agli obiettivi formativi contenuti nel presente Accordo **diversi dall'etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione** - non possono essere coinvolti nelle attività di *auditor* nel processo della qualità della formazione continua.
- In analogia, i professionisti sanitari che operano nelle strutture che erogano prestazioni sanitarie pubbliche o private accreditate **non possono essere coinvolti nelle attività di *auditor* per le attività formative ECM comprese nel territorio di competenza dell'azienda dove operano**





## Riconoscimento dei crediti per tutoraggio previsto dalle leggi vigenti

- In questo ambito sono ricompresi i tirocini di valutazione e/o obbligatori : esame di abilitazione all'esercizio professionale , internato di studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione, corso di formazione in medicina generale.
- L'ente erogatore dell'attività compila l'attestazione che ha impiegato il professionista in funzione di tutor , specificando la previsione legislativa o regolamentare ed il tempo di impegno durante ciascun anno solare e la inoltra all'Ordine , Collegio , Associazione di appartenenza del professionista, che provvederà all'emissione dell'attestazione , erogazione e registrazione dei crediti ECM nella misura di **4 crediti per mese di tutorato o frazione di 1 settimana** con il limite massimo del 50% del debito crediti annuale

Compete al PROVIDER  
assegnare crediti

in eventi accreditati ECM per :

- Tutorato in fad, fsc, residenziale
- Relazioni
- Docenze
- Moderazioni
- Discussant





## Riconoscimento dei crediti maturati all'estero

A tale riguardo la normativa ECM (*Accordo Stato-Regioni 1° Agosto 2007 - Tipologia dei crediti da acquisire*) prevede la possibilità per un professionista di acquisire all'estero (Paesi UE, USA, Canada) crediti formativi che verranno riconosciuti con un valore pari al 50% di quelli assegnati all'evento formativo dal provider straniero.

Per la registrazione di tali crediti (*Accordo Stato-Regioni 5 Novembre 2009- Attività formative realizzate all'estero*) il professionista dipendente o convenzionato dovrà dimostrare all'Ente accreditante di riferimento (Commissione Nazionale ECM, Regione/Provincia Autonoma), ovvero al soggetto da esso indicato (es.: ufficio formazione dell'Azienda presso cui presta servizio), di aver frequentato il corso e di aver superato il test di apprendimento.

La stessa Azienda provvederà all'invio dei dati all'Agenas e al Cogeaps.  
I liberi professionisti dovranno invece esibire la documentazione al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, che provvederà all'invio dei relativi crediti all'Agenas e contestualmente al Co.Ge.A.P.S. mediante il tracciato a suo